



Direzione Acquisti e Appalti
Dirigente: Dott.ssa Michela Deiana

C 21-22 Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., svolta tramite piattaforma telematica, per la definizione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di prodotti a ridotto impatto ambientale con il marchio UniCa e la concessione del marchio per la vendita a terzi degli stessi prodotti di Merchandising, di durata quadriennale, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, prorogabile per ulteriori sei mesi.

Importo complessivo della fornitura nell'ambito dell'AQ: **€ 1.200.000,00 oltre IVA;**

Importo stimato per la concessione del marchio UniCa per la vendita a terzi: **€ 255.000,00 oltre IVA.**

CIG: 9350578511 - CUI: F80019600925202200035

CAPITOLATO SPECIALE



Sommario

Articolo 1 – Oggetto del contratto	3
1.1 Elenco Prodotti	4
1.2 Aggiornamento elenco prodotti	5
Articolo 2 – Durata e valore del contratto	6
2.1 Durata e importo dell'Accordo Quadro	6
2.2 Durata e valore della Concessione del Marchio	7
Articolo 3 – Accordo Quadro	8
3.1 Modalità di esecuzione dell'Accordo Quadro	9
Articolo 4 – Concessione della gestione del marchio	12
4.1 Modalità di esecuzione della concessione di gestione del Marchio	13
4.2 Promozione della vendita dei prodotti	15
Articolo 5 - Piattaforma informatica per l'e-commerce e il monitoraggio delle vendite	15
Articolo 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento	19
6.1 Corrispettivo e modalità di pagamento dell'Accordo Quadro	19
6.2 Corrispettivo e modalità di pagamento della Concessione del Marchio	20
Articolo 7 – Responsabile del servizio	22
Articolo 8 – Obblighi dell'operatore economico	23
Articolo 9 – Obblighi dell'operatore economico nei confronti del personale dipendente	24
Articolo 10 – Campionatura e verifica prodotti	26
Articolo 11 – Inadempienze dell'operatore economico e penali	27
Articolo 12 – Garanzia definitiva	29
Articolo 13 – Copertura assicurativa	31
Articolo 14 – Subappalto	31
Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto	31
Articolo 16 – Risoluzione del contratto	31
Articolo 17 – Recesso	32
Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	32
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali	33
Articolo 20 – Revisione dei prezzi	33
Articolo 21 – Spese contrattuali	35
Articolo 22 – Foro competente	35



Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto la definizione di un Accordo Quadro per la fornitura di prodotti con il marchio dell'Università degli Studi di Cagliari (di seguito UniCa) e la concessione del marchio UniCa per la vendita a terzi di prodotti di Merchandising, tramite piattaforma, al fine di promuovere il marchio dell'Università, nell'ottica di un rafforzamento della propria immagine e dei valori identitari (*brand-identity*) dell'Ateneo e della diffusione del senso di appartenenza di studenti, dipendenti e cittadini nonché di tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano alle attività della comunità universitaria.

Il contratto affidato ad un unico operatore è articolato come segue:

- 1) fornitura dei prodotti di cui all'**Allegato “Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi”**, tramite **Accordo Quadro**, a favore delle strutture dell'Ateneo (dette anche Centri di Responsabilità, di seguito CdR). I prodotti dovranno essere personalizzati con marchio UniCa e, eventualmente, con altri marchi/o loghi su richiesta del CdR, forniti dallo stesso (es. loghi di Enti finanziatori dei fondi di ricerca, etc.);
- 2) concessione del marchio dell'Università degli Studi di Cagliari per la vendita dei prodotti di cui all'**Allegato “Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi”** personalizzati con marchio UniCa:
 - a. a terzi mediante una piattaforma dedicata all'**e-commerce**;
 - b. al fornitore del servizio di organizzazione di eventi promossi o sponsorizzati dall'Università degli Studi di Cagliari;
 - c. ai concessionari di bar, tabacchino, musei, etc. presso gli spazi in uso all'Università, autorizzati alla rivendita in loco;
 - d. a eventuali operatori esterni autorizzati, tramite apposita convenzione con l'Università, alla rivendita dei prodotti presso i rispettivi punti vendita.

Gli elenchi degli operatori di cui ai precedenti punti b, c, d saranno comunicati all'aggiudicatario e potranno essere aggiornati in fase di esecuzione del contratto.

I prodotti dovranno essere personalizzati con marchio UniCa ed eventualmente, con altri marchi/loghi dell'evento, del Museo, etc.

I prodotti offerti nell'ambito dell'Accordo Quadro dovranno essere identici a quelli inclusi nel precedente punto 2).

La fornitura dovrà rispettare le caratteristiche riportate nella documentazione di gara.



L'aggiudicatario per quanto sopra descritto dovrà fornire una piattaforma digitale (il cui link dovrà essere riportato nel sito internet istituzionale dell'Ateneo) suddivisa nei seguenti moduli (come descritto nell'Articolo “**Piattaforma informatica per l'e-commerce e il monitoraggio delle vendite**”):

- A. Modulo 1, accessibile al solo personale di Ateneo autorizzato per l'acquisto dei prodotti mediante Accordo Quadro;
- B. Modulo 2, accessibile a tutti - per la vendita dei prodotti tramite e-commerce;
- C. Modulo 3, accessibile ai concessionari, al fornitore del servizio di organizzazione di eventi promossi o sponsorizzati da UniCa e a eventuali operatori esterni, autorizzati attraverso apposita Convenzione, per l'acquisto dei prodotti per la rivendita, nel rispetto delle condizioni di vendita imposte dall'Università.

I criteri generali sottesi alle prestazioni oggetto del presente capitolato sono:

- **QUALITÀ E SICUREZZA:** garanzia della qualità dei beni e dei servizi forniti all'utente non solo nel rispetto delle prescrizioni legislative ed autorizzative, ma anche nella scelta dei materiali, di lavorazioni e tecnologie non inquinanti e che garantiscano la sicurezza e la tutela della salute degli utenti;
- **CONTINUITÀ:** impegno ad erogare il servizio in maniera continua, regolare e senza interruzioni. I casi di sospensione o riduzione del servizio possono derivare solo da cause indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario;
- **QUALITÀ, TUTELA DELL'AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ:** impegno a rispettare l'ambiente e a prevenire danni per la salute e l'ambiente stesso, a ridurre i quantitativi di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte in piena autonomia dall'aggiudicatario, in attuazione delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante, con la massima cura, a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dalla lex specialis di gara e dalla normativa nello specifico settore di riferimento.

1.1 Elenco Prodotti

L'elenco dei prodotti rientranti nei punti 1) e 2) dell'Articolo “**Oggetto del contratto**” di cui al presente documento è riportato nell'Allegato “**Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi**”. Nell'Allegato “**Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi**” sono riportate per ciascun prodotto le caratteristiche minime



richieste.

La personalizzazione dei prodotti deve rispettare le modalità previste nel **paragrafo “Modalità di esecuzione della concessione di esecuzione del marchio”** del presente Capitolato e deve essere conforme al **Manuale di Identità Visiva dell’Ateneo (Allegato 2** alla documentazione di gara).

L’aggiudicatario è tenuto a realizzare e a commercializzare prodotti a regola d’arte, nel rispetto della qualità proposta nell’offerta tecnica. I prodotti devono essere originali e di elevata qualità, devono rispettare le normative di settore ed essere dotati di marcatura CE.

I prodotti dovranno essere coperti da garanzia del produttore. L’Università sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, malfunzionamenti ed altri vizi palesi o occulti. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di garantire che i prodotti siano idonei all’uso cui sono destinati e si impegna a manlevare e a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per danni derivanti dai vizi delle forniture. Sono a carico dell’Appaltatore i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura.

1.2 Aggiornamento elenco prodotti

L’Università si riserva la possibilità di aggiornare l’elenco dei prodotti riportati nell’**Allegato “Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi”**, anche in un’ottica di ampliamento della gamma e dell’inserimento a catalogo di oggettistica stagionale. In tal caso l’aggiudicatario, su richiesta dell’Università e nei termini dalla stessa indicati, dovrà consegnare la campionatura di prova.

Qualsiasi modifica o integrazione all’**Allegato “Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi”** proposta dall’aggiudicatario dovrà essere preventivamente concordata con il DEC della Stazione Appaltante, che potrà chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, ritenga inopportuna la vendita. L’appaltatore trasmetterà al DEC della Stazione Appaltante la descrizione dei prodotti non compresi nell’**Allegato “Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi”** di cui intende proporre la vendita, allegando le relative schede descrittive comprendenti una *preview* con l’applicazione del marchio dell’Università, le caratteristiche tecniche (materiali, colori, ecc.), l’imballaggio che verrà utilizzato e il costo unitario offerto.

L’elenco dei prodotti proposti dall’appaltatore non potrà in nessun caso includere scarpe e portafogli.



Articolo 2 – Durata e valore del contratto

2.1 Durata e importo dell'Accordo Quadro

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà emettere i singoli Ordini di Fornitura. L'Accordo Quadro ha durata quadriennale (48 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito, a seguito dell'emissione degli Ordini di Fornitura, pari a **€ 1.200.000,00** (oltre IVA).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni (48 mesi), il rinnovo è subordinato alla condizione che alla scadenza del termine dell'Accordo Quadro non sia esaurito il valore massimo dello stesso pari a **€ 1.200.000,00** (oltre I.V.A.).

La durata complessiva, pari a 8 anni e 6 mesi è funzionale a garantire all'aggiudicatario la remuneratività, tenuto conto dei costi fissi di attivazione del servizio legati alla realizzazione, messa in funzione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata alla gestione integrata degli acquisti.

L'esercizio dell'opzione di rinnovo, trattandosi di un diritto potestativo, è rimesso all'esclusivo e insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, da comunicarsi all'aggiudicatario a mezzo PEC almeno **3 mesi** prima della scadenza del contratto.

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura selettiva, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la continuazione del servizio, su semplice richiesta dell'Università, a condizioni invariate, per un periodo di **proroga** massimo pari a **6 mesi** dopo la scadenza (naturale o rinnovata) del contratto. La richiesta di proroga sarà eventualmente comunicata dall'Amministrazione entro la scadenza, naturale o rinnovata, del contratto.

In caso di mancata proroga o rinnovo il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, decorsi i relativi termini, senza necessità di disdetta.

La proroga è subordinata alla condizione che alla scadenza del termine dell'Accordo Quadro non sia esaurito il valore massimo dello stesso pari a **€ 1.200.000,00** oltre I.V.A.

In caso di rinnovo o proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dall'Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La durata del singolo Ordine di Fornitura avrà decorrenza dalla data di emissione dello stesso, terminerà con il completamento di tutte le attività ivi incluse e sarà determinata dal CdR, in conformità alle disposizioni generali previste in questo capitolato e nella lex specialis di gara. La Stazione Appaltante non garantisce un



numero minimo di Ordini di Fornitura né tanto meno l'Aggiudicatario ha diritto a pretenderli né potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo. Le condizioni previste in questo documento e nella lex specialis di gara avranno valore e troveranno applicazione per tutti gli Ordini di Fornitura emessi durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, anche qualora la materiale esecuzione delle prestazioni oggetto di detti ordini dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Il valore economico dell'Accordo Quadro, coincidente con la somma massima disponibile per l'emissione dei singoli Ordini di Fornitura, entro il periodo di validità dello stesso, è di totali € **1.200.000,00** oltre I.V.A., comprensivo di eventuali proroghe e rinnovi. Tale importo complessivo graverà sui budget dei singoli Centri di Responsabilità contraenti, ciascuno in ragione dei singoli Ordini di Fornitura emessi.

2.2 Durata e valore della Concessione del Marchio

Per la concessione del Marchio di Ateneo in riferimento alle attività di merchandising non è previsto alcun corrispettivo da parte dell'Università, l'aggiudicatario incamererà gli incassi delle vendite, assumendo interamente il rischio d'impresa.

Poiché trattasi di un servizio nuovo per l'Ateneo non è stato possibile far riferimento ad un precedente volume di affari, pertanto, per la determinazione del volume d'affari stimato, l'Amministrazione ha proceduto ad effettuare un'indagine esplorativa tra Atenei comparabili per dimensioni (n. studenti, n. personale, n. dipartimenti), in merito al fatturato annuo derivante dalle medesime iniziative di merchandising. Ciò ha permesso di pervenire ad una stima prudenziale di valore della concessione pari ad € 30.000 annui.

Pertanto, il volume globale di affari stimato è pari a complessivi € 255.000,00 IVA esclusa, per 8 anni e 6 mesi di durata della concessione (inclusa l'opzione di rinnovo quadriennale e di proroga semestrale).

Le stime non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'aggiudicatario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio. L'aggiudicatario, nell'assumere la veste di Concessionario, accetta che eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivendicazione o rivalsa alcuna, in quanto rientranti nell'alea normale legata al contratto di concessione.

La durata della concessione seguirà quella del contratto di Accordo Quadro e qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro dovesse esaurirsi, e l'Amministrazione non ritenesse opportuno avvalersi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del Codice, la concessione del marchio UniCa in riferimento alle attività di



Merchandising di cui al punto 2 dell'Articolo **“Oggetto del contratto”** per la vendita a terzi dei prodotti, rimarrà in essere sino alla naturale scadenza contrattuale (naturale o rinnovata).

Articolo 3 – Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura dei beni di cui all'**Allegato “Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi”** su richiesta del singolo CdR, tramite l'emissione di specifici ordini, secondo le modalità e le disposizioni di seguito specificate.

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, i CdR dell'Ateneo, conformandosi a criteri di ragionevolezza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, procedono alla richiesta di acquisto, per le proprie **esigenze istituzionali**, di prodotti personalizzati con il marchio dell'Ateneo ai prezzi del listino a base di gara, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario.

Il plafond dell'Accordo Quadro, pari a 1.200.000,00 € oltre IVA, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma ha unicamente il fine di quantificare un fabbisogno presunto. La stipula dell'Accordo Quadro non è impegnativa per la Stazione Appaltante in ordine all'affidamento dei singoli servizi/forniture per un quantitativo minimo predefinito. Resta fermo che l'operatore economico dovrà evadere qualunque ordinativo a prescindere dall'importo dello stesso.

Per la determinazione della capienza economica dell'intero Accordo Quadro si è proceduto ad una stima dei principali eventi organizzati dai CdR dell'Ateneo quali fruitori di prodotti con marchio UniCa. Di seguito si riportano i dati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- “Notte dei Ricercatori” - nell'edizione del 2021 hanno partecipato circa 3.000 persone, delle quali circa 800 hanno visitato l'Orto Botanico, 1200 hanno seguito gli eventi online e oltre 800 hanno partecipato ai pre-eventi;
- “UniCa Career day – Imprese e Lavoro” - l'ultima edizione del 2019 ha visto la partecipazione di circa 1.600 studenti e laureati e di circa 50 imprese;
- "Giornata dell'Orientamento" - iniziativa rivolta a circa 10.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori (ai quali sono generalmente consegnati 2-3 articoli con marchio UniCa);
- “Welcome Day” – evento dedicato all'accoglienza dei nuovi studenti immatricolati (circa 8.000, ai quali vengono consegnati 3-4 articoli con marchio UniCa);
- eventi "Open Day" per le Lauree Magistrali organizzati dalle Facoltà;



- evento "Erasmus Day" dedicato agli studenti stranieri del programma Erasmus (oltre 300 studenti previsti per l'edizione 2022).

3.1 Modalità di esecuzione dell'Accordo Quadro

Il Responsabile del Procedimento dell'Accordo Quadro cura lo svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Accordo Quadro cura la regolare esecuzione del contratto, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, il monitoraggio dell'erosione del plafond dell'Accordo Quadro, etc.

Ogni Centro di Responsabilità dovrà nominare un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP del CdR) ed, eventualmente, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC del CdR), per i singoli Ordini di Fornitura emessi.

Il RUP del CdR acquisisce il CIG derivato, predispone e firma la determina a contrarre, emette l'Ordine di Fornitura tramite il sistema U-GOV (accessibile al solo personale di Ateneo autorizzato, per l'acquisto dei prodotti mediante Accordo Quadro), sulla base del listino prezzi al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, autorizza l'avvio dell'esecuzione della fornitura, liquida le fatture ed esegue ogni altra funzione ad esso demandata dalla normativa vigente. Il DEC del CdR accerta e verifica la corretta esecuzione, relaziona sullo svolgimento delle prestazioni, applica le penali in caso di inadempienze contrattuali, controlla e monitora dal punto di vista tecnico-contabile l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, assicurando la regolare esecuzione di quest'ultimo e verificando che le prestazioni siano eseguite nel pieno rispetto della lex specialis di gara e provvede all'attestazione di regolare esecuzione dei singoli Ordini di Fornitura.

L'Ordine di Fornitura da utilizzare durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro è emesso tramite l'applicativo U-Gov in uso al personale di UniCa. L'Ordine di Fornitura dovrà contenere necessariamente le seguenti informazioni:

- i riferimenti del Centro di Responsabilità e del suo referente;
- CIG derivato;
- nome e recapito del RUP e del DEC del CdR;
- il dettaglio dei prodotti ordinati, elencati per tipologia, quantità e importo unitario;
- l'indicazione del luogo esatto di consegna dei prodotti ordinati e delle fasce orarie di consegna;
- l'importo dell'Ordine di Fornitura, risultante dalla somma dei prodotti dell'importo unitario (dato dal listino a base di gara al netto del ribasso offerto) di ciascun bene ordinato moltiplicato per le relative



quantità, al netto dell’IVA;

- le modalità di emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture da parte dell’appaltatore secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici del CdR nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato;
- gli estremi utili per l’emissione delle fatture elettroniche;
- le eventuali prescrizioni aggiuntive, rispetto a quanto previsto dalla lex specialis di gara, relativamente al trattamento dei dati personali;
- le eventuali note ed ogni altra informazione utile per la descrizione della fornitura e delle modalità di erogazione.

Saranno nominati uno o più Referenti per ciascun CdR abilitati ad operare all’interno della piattaforma, il cui elenco sarà trasmesso all’aggiudicatario prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto. Detto elenco avrà valore indicativo e potrà essere aggiornato con la sostituzione/aggiunta/cancellazione di uno o più referenti previa comunicazione all’appaltatore.

I Referenti dei CdR dell’Ateneo interessati all’acquisto dei prodotti con marchio UniCa sono tenuti a verificare che le finalità dell’acquisto rientrino nell’ambito di applicazione dell’Accordo Quadro, nonché a verificare, prima di trasmettere l’Ordine di Fornitura redatto dal rispettivo RUP del CdR, la disponibilità residua del plafond dell’Accordo Quadro tramite l’apposito cruscotto di monitoraggio, che dovrà essere disponibile nella piattaforma fornita dall’Aggiudicatario.

Trattandosi di Accordo Quadro, i corrispettivi contrattuali dei singoli Ordini di Fornitura saranno determinati sulla base del numero di articoli ordinati ai prezzi unitari di listino al netto del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara.

Null’altro sarà dovuto all’aggiudicatario oltre all’ammontare del corrispettivo dei beni richiesti nello specifico Ordine di Fornitura. Gli importi unitari riportati nel listino a base di gara dell’Accordo Quadro al netto del ribasso offerto sono da intendersi remunerativi di tutti gli oneri e le prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono comprensivi degli oneri relativi a:

- la fornitura di campionature, come definite di seguito e nell’**Articolo “Campionatura e verifica prodotti”**, che resteranno di proprietà dell’Amministrazione;
- tutti gli oneri e spese di eventuale sdoganamento, trasporto e assicurazione, imballaggio e del relativo smaltimento, carico e scarico;
- il disimballo, la consegna e la dislocazione nei locali di destinazione riportati nel singolo Ordine di Fornitura, le opere di sollevamento e di trasporto interno (anche nel caso in cui i locali non siano ubicati



al piano terra);

- la fornitura della piattaforma per il monitoraggio del contratto come meglio descritto nell'**Articolo "Piattaforma informatica per l'e-commerce e il monitoraggio delle vendite"**;
- ogni altra spesa connessa e necessaria all'esecuzione della fornitura.

Su tutti i prodotti dovrà essere consentita l'apposizione del logo del CdR di Ateneo richiedente (Dipartimento, Facoltà o Centro), su precisa richiesta dello stesso e nel rispetto delle proporzioni tra marchio principale e loghi aggiuntivi, la mutua posizione degli elementi, la gerarchia e la distanza tra gli stessi. Secondo le indicazioni fornite dal CdR richiedente, dovrà essere consentita l'apposizione di altri loghi come, a titolo esemplificativo non esaustivo, loghi dei progetti seguiti e finanziati dall'Ateneo, loghi di enti finanziatori, di altre università e/o di altri enti partner dell'Ateneo, nel rispetto dei diritti di privativa altrui, secondo le regole grafiche eventualmente fornite dal CdR nell'ambito di specifici programmi di finanziamento. Al fine di consentire al CdR di scegliere tra possibili alternative, potrà essere richiesto di sviluppare più prove grafiche con l'immagine coordinata del logo e degli eventuali loghi aggiuntivi. Qualora sia richiesto dal CdR l'inserimento di loghi aggiuntivi rispetto a quello UniCa, nei limiti consentiti dal presente documento, e su espressa richiesta dello stesso CdR, l'aggiudicatario entro un massimo di **15 giorni solari dalla richiesta** (o diverso termine definito dal DEC dello stesso) dovrà fornire una campionatura di prova.

L'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura entro il termine definito nel singolo Ordine di Fornitura e si impegna a evadere ogni singolo ordinativo di fornitura, per ciascuna unità ordinante destinataria, nella sua interezza ed in unica soluzione. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire la consegna della fornitura presso tutte le sedi delle unità ordinanti e all'indirizzo riportato in ogni Ordine di Fornitura, che potrà anche essere esterno alle sedi dell'Università, e nelle fasce orarie indicate nell'Ordine di Fornitura. La fornitura dovrà essere consegnata al piano, ove indicato dal rispettivo CdR.

Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- (obbligatorio) esatti riferimenti dell'unità ordinante;
- (obbligatorio) esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- (obbligatorio) nome e indirizzo dell'appaltatore;
- (opzionale) CIG derivato della fornitura.

Tali informazioni dovranno corrispondere a quanto riportato nell'Ordine di Fornitura.



Per ogni consegna deve essere emessa apposita bolla di trasporto, recante l'indicazione di ogni singolo elemento e delle quantità consegnate. Le confezioni dei prodotti devono essere accuratamente sigillate, in modo da lasciare traccia in caso di manomissione. La firma all'atto del ricevimento dei prodotti attesta esclusivamente la corrispondenza del numero dei colli ricevuti rispetto a quello indicato nella bolla di consegna e il referente dell'unità ordinante si riserva di verificare il contenuto dei singoli colli.

In caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza per formato, tipologia dei prodotti consegnati con quelli richiesti, presenza di vizi e difetti, non rispondenza alle prescrizioni tecniche indicate nella documentazione di gara) e/o difformità quantitativa (quantità consegnata inferiore a quanto richiesto), anche se accertate in seguito alla sottoscrizione del documento di trasporto, il referente dell'unità ordinante invierà all'appaltatore una contestazione scritta via PEC con invito a sostituire e/o integrare i prodotti a spese dell'appaltatore medesimo. L'Appaltatore dovrà ritirare, senza alcun addebito a carico dell'Università, entro **3 giorni lavorativi** dalla contestazione, i prodotti non conformi a quanto indicato nell'Ordine di Fornitura o non rispondenti alle caratteristiche previste nei documenti contrattuali e dovrà provvedere alla sostituzione degli stessi entro **7 giorni lavorativi** dal ritiro o altro termine indicato dal referente del CdR.

L'appaltatore dovrà emettere fattura per ogni singolo Ordine di Fornitura, con la descrizione del materiale suddiviso per bolla di consegna e l'indicazione degli estremi del relativo documento di Ordine di Fornitura trasmesso dalle unità ordinanti. In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In particolare, tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento, accettazione e/o rifiuto delle fatture elettroniche saranno effettuate mediante il sistema SDI (Sistema di Interscambio). In ciascuna fattura dovrà essere indicato espressamente il codice univoco del CdR.

Articolo 4 – Concessione della gestione del marchio

L'Università mette a disposizione dell'aggiudicatario il proprio marchio, che deve essere utilizzato unicamente per caratterizzare e commercializzare gli articoli personalizzati inseriti nell'**Allegato “Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi”**, nonché gli eventuali nuovi prodotti concordati con l'Università nelle modalità previste dal presente Capitolato e nel rispetto di quanto previsto nell'**Allegato 2 “Manuale di Identità Visiva dell'Ateneo”**. Nell'utilizzo del marchio dell'Università, l'aggiudicatario non deve compiere alcun atto o omissione che possa ledere la reputazione o utilizzare eventuali altri segni, scritte od informazioni che possano ingenerare confusione con il nome o il marchio o trarre in inganno l'utenza.



L'aggiudicatario non può in alcun caso autorizzare terzi all'uso del marchio dell'Università e utilizzare il marchio al di fuori delle prescrizioni del presente capitolato.

L'aggiudicatario comunica immediatamente all'Università qualsiasi contraffazione o uso non autorizzato del marchio, da qualsiasi terza persona, di cui venga a conoscenza.

L'aggiudicatario può vendere i beni di cui al presente capitolato solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della piattaforma digitale e alle condizioni definite nei documenti di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario cesserà qualsiasi uso del marchio, salvo la vendita di prodotti già confezionati e contrassegnati con il marchio, per **180 giorni solari** seguenti la risoluzione, per i quali dovrà comunque continuare a corrispondere il canone e fermerà qualsiasi nuova produzione anche dei modelli già approvati dall'Università. All'aggiudicatario non spetta l'esclusiva di utilizzo del marchio dell'Università, la quale pertanto potrà liberamente utilizzarlo.

4.1 Modalità di esecuzione della concessione di gestione del Marchio

Nell'ambito della concessione della gestione del Marchio, le prestazioni oggetto del presente capitolato si rivolgono principalmente agli studenti e al personale afferente (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, etc.), nonché agli ospiti dell'Università, ai turisti e visitatori delle strutture del Sistema Museale di Ateneo o degli spazi in concessione e a quanti siano interessati dalle attività svolte presso le strutture ivi ubicate.

Il potenziale bacino di utenza all'interno della comunità universitaria, a titolo meramente esemplificativo, può essere così quantificato:

- circa 26.000 studenti;
- circa 1.100 docenti e ricercatori;
- circa 900 dipendenti compresi all'interno del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

I dati sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti e l'Università non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento nel tempo del numero degli studenti, dei docenti e ricercatori, né del personale tecnico-amministrativo.

Per la definizione dell'elenco prodotti l'Università ha avviato un'indagine interna tramite un questionario al



fine di rilevare le preferenze d'acquisto di eventuali gadget con marchio UniCa i cui risultati, da intendersi puramente indicativi e non vincolanti, sono riportati nell'**Allegato 3 "Report questionario"**.

Gli articoli inseriti nell'**Allegato "Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi"** e gli eventuali nuovi prodotti concordati con l'Università potranno essere commercializzati dall'aggiudicatario secondo le seguenti modalità:

- 1) applicando i prezzi del listino a base di gara (o successivamente concordati con l'amministrazione per quanto attiene i nuovi prodotti) al netto del ribasso offerto per i beni acquistati, nell'ambito dell'Accordo Quadro, da parte dei CdR dell'Ateneo;
- 2) definendo liberamente i prezzi per i beni per la vendita a terzi tramite la piattaforma di **e-commerce** dei prodotti;
- 3) applicando i prezzi del listino a base di gara (o successivamente concordati con l'amministrazione per quanto attiene i nuovi prodotti, che, se per categoria saranno riconducibili a quelli presenti nel listino dovranno essere offerti per lo stesso prezzo) al netto del ribasso offerto e maggiorati unicamente del valore percentuale delle royalty (di cui al **paragrafo "Corrispettivo e modalità di pagamento della Concessione del Marchio"**):
 - 3.1. ai prodotti acquistati dal fornitore del servizio dell'organizzazione di eventi promossi o sponsorizzati da UniCa nell'ambito dell'esecuzione del servizio stesso;
 - 3.2. ai prodotti acquistati dai concessionari degli spazi dell'Ateneo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar ubicati presso i poli universitari, strutture del Sistema Museale di Ateneo, etc.) all'interno dei quali potranno essere svolte attività di rivendita dei prodotti con marchio UniCa forniti dall'aggiudicatario del contratto di cui al presente capitolato, nel rispetto delle condizioni di vendita imposte dall'Università;
 - 3.3. ai prodotti acquistati da ulteriori operatori esterni, previa stipula delle relative convenzioni con l'Università, che saranno autorizzati alla rivendita degli stessi presso i rispettivi punti vendita e il cui elenco sarà fornito dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario dovrà gestire in autonomia gli ordini e il magazzino, coordinando spedizioni e resi. L'aggiudicatario potrà proporre in sede di offerta la previsione di uno o più punti di ritiro dei prodotti rientranti nel precedente punto 2).



4.2 Promozione della vendita dei prodotti

In considerazione dell'attiva presenza dell'Ateneo sui principali social media, l'aggiudicatario può presentare in sede di offerta una proposta di promozione della vendita degli articoli personalizzati inseriti nell'**Allegato "Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi"** e gli eventuali nuovi prodotti concordati con l'Università, tramite l'apertura e la gestione di account dedicati, nelle piattaforme social di maggiore diffusione (facebook, instagram, etc.), in linea con le strategie e i contenuti valoriali espressi nel Manuale di Identità Visiva dell'Ateneo.

Tali account (facebook, instagram, etc.) dovranno essere adoperati solo per le finalità previste dalla documentazione di gara e potranno essere attivati previo accordo con il DEC.

Anche l'Università, da parte sua, potrà collaborare nella promozione della vendita dei prodotti, ad esempio, condividendo i post sui social media ufficiali dell'Ateneo.

L'Università procederà, in collaborazione con l'aggiudicatario, all'applicazione periodica di metodologie di controllo e di valutazione sulla verifica della qualità dei prodotti, dei processi e della soddisfazione dell'utenza. Resta fermo che l'aggiudicatario dovrà attivare strumenti di monitoraggio volti a rilevare l'indice di gradimento degli utenti, il cui report dovrà essere trasmesso semestralmente al DEC della Stazione Appaltante.

Articolo 5 - Piattaforma informatica per l'e-commerce e il monitoraggio delle vendite

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, in riferimento all'esecuzione dell'Accordo Quadro e alla vendita di prodotti di Merchandising, l'aggiudicatario dovrà dotarsi di una piattaforma informatica avente le caratteristiche di seguito riportate. Si rammenta che la piattaforma sarà a totale carico dell'aggiudicatario e nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante.

La piattaforma dovrà essere realizzata esternamente al Portale di Ateneo, al quale sarà connessa tramite apposito collegamento ipertestuale.

La struttura complessiva del sito e il layout delle pagine tipo dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto nel **Manuale di Identità Visiva**.

Prima della pubblicazione, i moduli della piattaforma dovranno essere validati dal DEC dell'Università che verificherà il rispetto dei requisiti riportati nei documenti di gara.



Il dominio internet del sito su cui sarà visibile la piattaforma sarà concordato con l'Università. I costi di registrazione, di mantenimento e di hosting presso un service provider sono interamente a carico dell'aggiudicatario per tutta la durata della Concessione, inclusi rinnovi. Nell'erogazione della prestazione, a carico dell'aggiudicatario, sono inclusi anche tutti gli oneri per la conduzione della procedura per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie per la commercializzazione on-line.

Coerentemente con quanto previsto nell'**Articolo "Oggetto del Contratto"** la piattaforma informatica è finalizzata alla gestione integrata di:

Modulo 1: apposita sezione che consenta l'acquisto, da parte dei CdR dell'Ateneo, degli articoli personalizzati inseriti nell'**Allegato "Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi"**, nonché eventuali nuovi prodotti preventivamente concordati con l'Università, ai prezzi definiti all'interno dell'**Accordo Quadro**. Tale modulo deve consentire anche il monitoraggio dell'erosione del plafond dell'Accordo Quadro, il monitoraggio degli Ordini di Fornitura emessi con la possibilità di risalire per ciascun Ordine di Fornitura al centro di responsabilità ordinante, relativo RUP del CdR, importo complessivo dell'Ordine di Fornitura, data di emissione, etc. (tale sezione dovrà essere accessibile solo a specifiche utenze abilitate che potranno verificare l'ammontare residuo dell'Accordo Quadro e procedere ad effettuare le nuove richieste);

Modulo 2: apposita sezione che consenta l'acquisto da parte di tutti i potenziali utenti della piattaforma telematica di **e-commerce**, a prezzi di mercato liberamente scelti dall'aggiudicatario e preventivamente comunicati al DEC della Stazione appaltante, degli articoli personalizzati inseriti nell' **Allegato "Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi"**, nonché nuovi prodotti concordati con l'Università (tale sezione dovrà essere accessibile a tutti gli utenti anche esterni all'Ateneo interessati all'acquisto);

Modulo 3: apposita sezione che consenta l'emissione e la gestione degli ordini:

- dell'operatore aggiudicatario del servizio dell'organizzazione di eventi promossi o sponsorizzati da UniCa (nell'ambito dell'esecuzione di tale servizio),
- dei concessionari degli spazi dell'Ateneo per la rivendita in loco dei prodotti da parte degli stessi concessionari degli spazi e da parte di eventuali operatori esterni, nel rispetto delle condizioni di vendita imposte dall'Università (tale sezione dovrà essere accessibile solo a specifiche utenze abilitate ad effettuare la richiesta di Ordine di Fornitura nonché da altro



personale dell'Ateneo incaricato del monitoraggio dell'esecuzione del contratto).

Gli elenchi degli operatori abilitati ad operare sul Modulo 3 saranno trasmessi all'aggiudicatario e potranno essere aggiornati dalla Stazione Appaltante con la sostituzione/aggiunta/cancellazione di uno o più referenti abilitati ad operare all'interno della piattaforma, previa comunicazione all'appaltatore.

In riferimento al **Modulo 2** della piattaforma, l'aggiudicatario dovrà:

- consentire l'acquisto anche di più prodotti con un'unica transazione;
- consentire l'acquisto dei prodotti attraverso i più diffusi metodi di pagamento online predisponendo i collegamenti a banche e carte di credito appartenenti almeno ai circuiti di pagamento Visa, MasterCard, Maestro, American Express nonché attraverso Paypal e bonifico bancario, garantendo le opportune misure di sicurezza dei pagamenti e delle transazioni online mediante protocolli protetti (ad esempio SSL e HTTPS);
- consentire la realizzazione delle azioni promozionali, quali scontistica in caso di acquisto congiunto online di prodotti, applicazione di codici sconto (provenienti ad esempio da campagne promozionali o di co-marketing, se autorizzate da UniCa), sconti per diverse categorie di acquirenti;
- esplicitare in maniera chiara e visibile le condizioni e modalità di vendita e di consegna con le relative tempistiche.

Relativamente ai 3 moduli l'aggiudicatario si impegna a:

- rendere disponibili per la vendita solo ed esclusivamente gli articoli personalizzati inseriti nell'**Allegato "Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi"**, e gli eventuali nuovi prodotti concordati con l'Università, in quanto non potranno essere inseriti nei cataloghi altri prodotti o tipologie oltre a quelle espressamente autorizzate dall'Università;
- garantire che la piattaforma sia conforme a quanto prescritto dalle norme AgID sull'accessibilità dei siti della Pubblica Amministrazione (rif. Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilità>);
- rispettare le indicazioni di cui al "**Manuale d'identità visiva**";
- rispettare i requisiti di accessibilità definiti dalla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e ss.mm.ii.;



- rendere disponibile in piattaforma, per ciascun articolo in vendita, un numero di foto non inferiore a 2 e provvedere all'aggiornamento di tali contenuti, alla loro modifica e rimozione su richiesta dell'Università;
- prevedere per ciascun prodotto pubblicato una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche (materiale col quale è realizzato, dimensioni e/o taglie, eventuali colori disponibili, caratteristiche legate alla sostenibilità);
- rispettare la normativa e le linee guida di settore relativamente a accessibilità, idoneità funzionale, efficienza, compatibilità, usabilità, affidabilità, sicurezza, manutenibilità, portabilità nonché essere ottimizzata per desktop, tablet e smartphone;
- rispettare i termini inerenti alla garanzia ex lege laddove prevista per ciascun articolo;
- rendere i moduli della piattaforma operativi e funzionanti entro un limite di tempo ragionevole dalla data di stipula del contratto e comunque non superiore a:
 - Modulo 1 - **1 mese**;
 - Modulo 2 – **9 mesi**;
 - Modulo 3 – **3 mesi**;
- segnalare immediatamente l'eventuale presenza di anomalie nel funzionamento o di difformità riscontrate che determinano malfunzionamenti bloccanti o fermi dell'intera infrastruttura o di parti di essa. L'aggiudicatario si impegna inoltre a garantire, qualora si verificassero guasti e interruzioni del servizio, l'intervento di manutenzione e ripristino delle attrezzature nel minor tempo possibile e comunque entro le **8 ore lavorative** dalla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi). L'interruzione totale del servizio riconducibile a causa di forza maggiore non dà luogo ad ipotesi di responsabilità a carico dell'aggiudicatario. Si intende per forza maggiore ogni evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisca ad entrambe di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Non costituiscono cause di forza maggiore i ritardi nell'implementazione della piattaforma, vertenze lavorative o scioperi, salvo che l'aggiudicatario non offra prova contraria. Se l'aggiudicatario si dovesse trovare in una delle situazioni classificabili nella definizione di causa di forza maggiore dovrà darne comunicazione all'Università nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine di **7 giorni** dal verificarsi dell'evento impeditivo, tramite PEC, precisando la



natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di detto avvenimento. La comunicazione dovrà essere inviata al DEC della Stazione Appaltante, il quale, previo contraddittorio con l'aggiudicatario, adotterà le misure ritenute opportune;

- garantire che il trattamento dei dati inseriti nei diversi moduli della piattaforma sia improntato ai principi del GDPR e, pertanto, che i dati siano raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università, previa comunicazione all'aggiudicatario mediante comunicazione via PEC, dichiara risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare.
- trasmettere al DEC della Stazione Appaltante, al fine del monitoraggio delle attività, tramite PEC con frequenza semestrale (con riferimento all'anno solare, entro il 15.01 di ogni anno) un report sulle vendite effettuate all'interno dei tre moduli della piattaforma nonché dell'importo fatturato specifico per modulo. I dati del monitoraggio, trasmessi entro 15 giorni lavorativi dallo scadere di ciascun anno solare, saranno di proprietà dell'Università che li userà anche per il calcolo delle royalty di cui all'articolo "**Corrispettivo e modalità di pagamento**" del presente capitolato;
- trasmettere all'Ateneo, al termine della concessione, tutti i dati inerenti all'implementazione dei tre moduli della piattaforma e raccolti tramite gli stessi, in forma strutturata e in formato editabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo .xlsx, .csv, .xml, etc.).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli aspetti relativi alla sicurezza informatica. Resta di responsabilità esclusiva dell'aggiudicatario la protezione da eventuali attacchi informatici.

Articolo 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento

6.1 Corrispettivo e modalità di pagamento dell'Accordo Quadro

Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni relative all'Accordo Quadro sarà corrisposto dai CdR di Ateneo previo ricevimento di regolare fattura, verifica del D.U.R.C. e della regolare esecuzione del contratto, così come previsto dal presente capitolato e dalla normativa vigente. I corrispettivi contrattuali saranno



determinati sulla base del numero di prodotti con marchio UniCa venduti ai prezzi riportati nel listino a base di gara al netto del ribasso offerto e tali importi graveranno sui budget dei singoli CdR contraenti, ciascuno in ragione dei singoli Ordini di Fornitura emessi.

La quota di venduto rientrante nell'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro non è soggetta al pagamento di royalty.

Qualora, in corso d'esecuzione del presente appalto, venisse stipulata una Convenzione CONSIP a condizioni più vantaggiose per la Stazione appaltante quest'ultima avrà la facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP salvo recedere anche parzialmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la fatturazione o lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, tramite PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

L'aggiudicatario si impegna a corrispondere le retribuzioni al proprio personale anche in pendenza di liquidazione delle fatture. L'aggiudicatario si obbliga a indicare nella fattura elettronica il canone, il CIG Derivato, il codice IPA, l'IDDG (Identificativo del Documento Gestionale) o il numero del Contratto e seguire ogni altra indicazione dell'Amministrazione.

6.2 Corrispettivo e modalità di pagamento della Concessione del Marchio

Nell'ambito della concessione del marchio in riferimento alla vendita dei prodotti di Merchandising nessun onere sarà a carico dell'Università. A fronte del rilascio della concessione del marchio, l'aggiudicatario si impegna:

- a) al pagamento all'Università di un canone di concessione pari a **1.500,00 €/anno** oltre IVA, pari a **€ 12.750,00** oltre IVA per una durata complessiva pari a 8 anni e sei mesi (compreso l'eventuale opzione di rinnovo e proroga). I canoni saranno incrementati della percentuale di rialzo offerta dall'Aggiudicatario;
- b) al pagamento annuale all'Università di royalty sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro (di cui ai punti 2 e 3 dell'Articolo "Oggetto del contratto").



Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a partire dal 13-esimo mese dall'avvio della concessione (decorrente dal verbale di avvio delle attività), in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento annuo opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.

L'aggiudicatario dovrà versare all'Università con periodicità annuale posticipata rispetto alla stipula del contratto, le royalty per la concessione della gestione del logo pari al **2% sul fatturato (imponibile fatturato IVA esclusa) dalle vendite di cui al punto 2 dell'Articolo "Oggetto del contratto"**. Tale percentuale sarà applicata sull'importo totale del fatturato annuo entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (31.12 di ogni anno). Ai fini del pagamento della royalty, il Concessionario entro 15 giorni lavorativi dallo scadere dell'annualità deve comunicare all'Università tramite PEC l'importo della royalty dovuta, unitamente al relativo documento giustificativo, le cui risultanze dovranno corrispondere al report annuale di cui all'articolo "**Modalità di esecuzione della concessione di gestione del Marchio**" del presente capitolato.

Per la fatturazione e il relativo pagamento valgono le medesime indicazioni fornite per il pagamento del canone.

Il **canone di gestione** (comprensivo della percentuale di rialzo offerto in sede di gara) dovrà essere corrisposto in **rate semestrali posticipate** previa emissione di fattura da parte dell'Università degli Studi di Cagliari, contenente il relativo avviso di pagamento PAGOPA, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'emissione della stessa fattura.

L'importo riguardante le **royalty** per la concessione della gestione del logo dovrà essere corrisposto in una unica rata annuale posticipata previa emissione di fattura da parte dell'Università degli Studi di Cagliari, contenente il relativo avviso di pagamento PAGOPA, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'emissione della stessa fattura.

Resta inteso che qualora la prima fatturazione del canone annuo avvenisse in date diverse dal 1° gennaio e 1° luglio, si fatturerà la frazione dell'anno iniziale per la porzione di mesi che vanno dalla data del verbale di avvio delle attività alla scadenza del I o II semestre dell'anno solare.

L'Aggiudicatario si obbliga a pagare per intero quanto stabilito nel presente paragrafo senza mai poterlo scomputare o diminuire, fatta salva diversa disposizione della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario non



potrà pretendere una riduzione degli importi contrattuali da corrispondere, o rimborsi e/o indennizzi di alcun genere, salvo diversa disposizione del DEC della Stazione Appaltante secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo. In caso di mancato pagamento per un numero di rate successive corrispondenti ad una annualità, l'Università trasmetterà relativo sollecito formale tramite PEC; trascorsi trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di tale sollecito l'Università si riserva di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento dei danni dovuti al ritardo nell'adempimento e avrà diritto agli interessi calcolati a norma di legge su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora. Gli interessi sono calcolati al tasso legale in vigore al momento della loro maturazione.

L'aggiudicatario dovrà documentare i versamenti, producendo copia della relativa ricevuta di pagamento del sistema PagoPA, che si impegna a trasmettere al DEC della Stazione Appaltante entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuto versamento. Con la stipula del contratto dovrà essere compilato il modulo riguardante la comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica e verranno fornite eventuali specifiche aggiuntive in merito alla stessa. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., mediante accredito su conto corrente dedicato, mediante pagamento con il sistema PagoPA. Il corrispettivo sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione e alle successive eventuali variazioni.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi afferenti alla gestione del servizio, conduzione e gestione di ogni altra attività o di quanto necessario funzionale al corretto espletamento dello stesso.

Articolo 7 – Responsabile del servizio

L'aggiudicatario dovrà comunicare prima della stipula del contratto, il nominativo, i recapiti telefonici e indirizzo e-mail del Responsabile del servizio. La stazione appaltante potrà applicare le penali in assenza di comunicazione del responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio, per tutta la durata del contratto, dovrà farsi carico di accogliere le richieste e le segnalazioni da parte dell'Amministrazione e di porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione.

Il Responsabile del servizio, dotato di idonee competenze professionali dovrà assicurare per eventuali urgenze/emergenze una pronta reperibilità telefonica dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. Sarà il



referente unico per conto dell'aggiudicatario per tutti gli adempimenti contrattuali, comunicazioni, contestazioni, con il ruolo di supervisione e coordinamento.

Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al Responsabile del Servizio e si intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente all'aggiudicatario stesso. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile del Servizio, sarà considerato dall'Amministrazione universitaria dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione universitaria si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del Responsabile del Servizio nel caso in cui questi dovessero risultare inadeguato o inadeguato per il servizio, senza che l'aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna.

Articolo 8 – Obblighi dell'operatore economico

Nell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei documenti di gara, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e di sicurezza delle attrezzature fornite. L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto già previsto dal presente Capitolato a:

- garantire la perfetta efficienza della fornitura consegnata e dei servizi forniti;
- adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa;
- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione alla responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore, etc.;
- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli



delle prestazioni connesse all'oggetto del Contratto;

- impiegare nell'esecuzione delle prestazioni personale formato, avente adeguate capacità tecnico-organizzative e comprovata esperienza per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- rispettare le disposizioni in materia di contratti di lavoro, sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare le attività oggetto dell'appalto;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo agli eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni, nonché all'accertamento di eventuali danni; inoltre dovrà garantire la qualità del servizio nel suo complesso;
- gestire gli ordini e il magazzino, coordinando spedizioni e resi;
- rispettare quanto previsto nei documenti di gara relativamente a confezionamento, etichettatura, spedizioni e consegne, oneri, responsabilità e obblighi a carico dell'aggiudicatario;
- non sospendere unilateralmente il servizio, in alcun caso;
- garantire assistenza post-vendita e tecnica a tutte le categorie di utenti della piattaforma mediante un canale apposito che fornisca supporto agli utenti in tempi ragionevolmente brevi almeno durante la fascia oraria minima dalle ore 8 alle ore 17 dei giorni feriali.

Articolo 9 – Obblighi dell'operatore economico nei confronti del personale dipendente

Per l'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario dovrà avvalersi di proprio personale, qualificato e idoneo a svolgere le mansioni affidate, che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.

La Stazione Appaltante non assume diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ricadendo sull'aggiudicatario la responsabilità dell'esecuzione, della sorveglianza della mano d'opera e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni.

L'aggiudicatario è tenuto a curare che il personale addetto al servizio mantenga un comportamento corretto e cordiale e professionalmente adeguato, nel pieno rispetto del Codice Etico di Ateneo.

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali, delle condizioni normative e contributive previsti/e dal CCNL di riferimento.

L'aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle mansioni costituenti oggetto del



presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL di riferimento applicabili alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nel territorio di riferimento. L'aggiudicatario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii.), di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

La Stazione Appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'aggiudicatario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare la cauzione definitiva che l'aggiudicatario deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'aggiudicatario si è posto in regola.

Il personale impiegato dall'aggiudicatario, anche nell'ambito dello svolgimento di eventuale attività in regime di subappalto, dovrà:

- a) essere sottoposto, a cura e spese dell'aggiudicatario, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, nonché, qualora assente dal lavoro per malattie infettive, ad idonea visita di idoneità da parte di Enti pubblici autorizzati, prima del rientro in servizio;
- b) presentare, al rientro in servizio, in caso di assenza dal lavoro per malattie per più di cinque giorni consecutivi, una dichiarazione medica attestante di non essere affetto da patologie infettive trasmissibili;
- c) osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalle sedi universitarie;
- d) adeguarsi al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- e) comunicare immediatamente al Responsabile del Servizio (che a sua volta ne darà immediata comunicazione al DEC della Stazione Appaltante) qualunque evento anche accidentale che dovessero accadere nell'espletamento del servizio;
- f) tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato, improntato, in ogni occasione, alla



massima educazione e correttezza;

- g) assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- h) non prendere ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- i) rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
- j) consegnare immediatamente i beni ritrovati all'interno dell'Università, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento dei servizi, al proprio Responsabile diretto che dovrà consegnarli al DEC della Stazione Appaltante;
- k) rispettare i Regolamenti di Ateneo e le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Università, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e delle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Università esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 10 – Campionatura e verifica prodotti

La verifica della fornitura comprensiva del servizio di stampa avverrà in contraddittorio con l'Amministrazione e sarà diretta ad accertare sotto il profilo tecnico la corrispondenza con quanto previsto nei documenti di gara.

Al fine di verificare i prodotti offerti e la qualità della stampa (in conformità a quanto previsto nei documenti gara e nell'offerta presentata), l'Amministrazione ordinante richiederà al concorrente che risulterà primo, di presentare un campione di uno o più prodotti (che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione) oggetto dell'offerta presso la sede via Università 40 Cagliari, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante **non inferiore a 15 (quindici) giorni** dalla relativa richiesta. La verifica di conformità è finalizzata a verificare la corrispondenza del campione con le tipologie, i materiali, le caratteristiche estetiche e grafiche dichiarate in sede di offerta e riportate nei documenti di gara.

Qualora il concorrente non presenti i campioni nel predetto termine e in ogni caso di difformità sostanziale rispetto a quanto riportato nei documenti di gara, l'offerta verrà esclusa e si procederà alla verifica dell'offerta

che segue con le medesime modalità.

Qualora, in fase di esecuzione, la stazione appaltante verifichi la non conformità e/o la non corrispondenza della fornitura e del relativo servizio di stampa a quanto offerto, verranno applicate le relative penali in ragione della tipologia di non conformità riscontrata secondo quanto indicato nel presente Capitolato.

Articolo 11 – Inadempienze dell'operatore economico e penali

Per ogni inadempienza, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per le prestazioni oggetto del contratto saranno applicate le penali come di seguito specificato.

L'applicazione delle penali potrà essere fatta dall'Università anche a seguito di segnalazioni dell'utenza o come conseguenza di verifiche ispettive.

In caso di **ritardo nell'avvio del servizio o di sospensione dello stesso in periodi non autorizzati**, l'Università si riserva di applicare una penale giornaliera pari al **0,1% del canone annuale**. Ove il predetto ritardo o sospensione superi i 20 giorni naturali e consecutivi, è facoltà dell'Università procedere alla risoluzione del contratto.

Fatti salvi i casi di risoluzione e gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e da questo capitolato, costituiscono casi di inadempimento soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie:

- a. riscontro per ogni singolo Ordine di Fornitura di un numero pari o superiore al 5% di prodotti difettosi: sarà richiesta la sostituzione dei prodotti difettosi e l'applicazione di una penale pari al 10 % del valore dell'ordine;
- b. commercializzazione di prodotti difformi rispetto a quelli presentati nell'offerta tecnica o non preventivamente autorizzati dall'Università o non corrispondenti alla disciplina di Ateneo sull'uso del logo: € 250,00 per ogni contestazione;
- c. mancata attivazione della piattaforma entro i termini definiti nell'articolo **“Modalità di esecuzione della concessione di gestione del Marchio”**: € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- d. mancata consegna del modello dell'Ordine di Fornitura entro i termini previsti dai documenti di gara: € 25,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- e. mancata consegna della campionatura di prova entro i termini previsti dai documenti di gara: € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- f. mancata consegna dei report di cui all'articolo **“Modalità di esecuzione della concessione di gestione del Marchio”**: € 10,00 per ogni giorno solare di ritardo;



- g. mancato ritiro dalla vendita di ciascun prodotto di tipologia o qualità non conforme a quelle previste nel contratto o concordate con il DEC: € 20,00 per ogni giorno solare di ritardo;
- h. mancato rispetto dei termini di consegna per gli acquisti nell'ambito dell'Accordo Quadro (di cui al punto 1 dell'Articolo "Oggetto del contratto"): € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
- i. mancata nomina del Responsabile del Servizio: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- j. ritardato pagamento del canone e delle royalty (oltre i termini previsti nei documenti di gara) a seguito di emissione della fattura da parte dell'Università: € 20,00 per ogni giorno di ritardo

L'amministrazione invierà all'aggiudicatario formale contestazione scritta assegnandogli un congruo tempo, non inferiore a **5 giorni lavorativi**, per poter presentare le proprie controdeduzioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, anche qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà con l'applicazione delle penali.

L'Università, a suo insindacabile giudizio, addebiterà le penali sulla prima fattura utile o farà ricorso all'escussione della cauzione rilasciata dall'aggiudicatario.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Qualora la sommatoria delle penali applicate sia pari o maggiore del 10% dell'importo del contratto il RUP sottopone alla Stazione Appaltante la richiesta di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La stazione appaltante potrà in qualunque momento procedere ad effettuare controlli sullo svolgimento delle prestazioni. A tal fine l'Aggiudicatario si impegna a nominare il Responsabile del servizio quale figura a cui indirizzare eventuali rilievi e la convocazione per il contraddittorio. La mancata presentazione in orario ordinario o d'ufficio del Responsabile del Servizio per tale contraddittorio, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla chiamata, comporta l'implicito riconoscimento della giustezza del rilievo e l'accettazione delle conseguenze che ne derivano senza alcuna possibilità di tardiva giustificazione. Le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile si intendono come rivolte direttamente all'aggiudicatario.

Per effetto delle contestazioni sull'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante ha sin d'ora la facoltà di trattenere le penali, risarcimenti e gli indebiti sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall'aggiudicatario.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere



immediatamente l'erogazione delle prestazioni e di affidarle anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro **15 (quindici) giorni** dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, in tal caso l'aggiudicatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro **10 (dieci) giorni** dalla comunicazione del suo utilizzo.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio.

La stazione appaltante provvede ad effettuare ogni comunicazione esclusivamente per iscritto a mezzo e-mail.

Articolo 12 – Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia costituita a mezzo bonifico o in contanti, in alternativa alla costituzione di polizza fideiussoria, non può essere accettata in quanto dal 30 giugno 2020 tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati (cittadini e imprese) verso qualsiasi tipologia di Pubblica Amministrazione/Ente pubblico, inclusa l'Università degli Studi di Cagliari, devono essere effettuati obbligatoriamente mediante PagoPA. Il pagamento deve essere fatto, previa emissione autonoma dell'avviso di pagamento, seguendo la procedura indicata nel portale dell'Ateneo di Cagliari nella sezione "Altri pagamenti di soggetti, persone fisiche e imprese" della pagina pubblicata del seguente link. <https://www.unica.it/unica/it/pagopa.page>. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire a favore dell'amministrazione una cauzione definitiva a garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, dell'adempimento degli obblighi



assunti con il contratto nella misura del 10% del quadro economico del contratto, fatte salve le eventuali variazioni e riduzioni ai sensi degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto fino alla completa e regolare esecuzione delle obbligazioni nascenti dai già menzionati contratti e sarà svincolata, decorsi i termini, a seguito della piena ed esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito, secondo quanto previsto dall'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'ammontare residuo del 20% è svincolato al termine della durata del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato/attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obbligazioni contrattuali.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva la stazione appaltante dovrà trasmettere il certificato di verifica di conformità finale del servizio svolto. Ai sensi di quanto disposto all'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto fermo restando il risarcimento del danno. In caso di risoluzione del singolo contratto attuativo, l'appaltatore incorre nell'escussione parziale della cauzione nella misura del 2% dell'importo contrattuale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.

In caso di esercizio dell'opzione di rinnovo il concessionario dovrà provvedere tempestivamente e, comunque, prima del rinnovo stesso, a ricostituire la garanzia secondo le modalità e le condizioni di cui sopra.

Articolo 13 – Copertura assicurativa

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla responsabilità per i danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato a luoghi, cose o terzi, indipendentemente dall'esistenza di idonea polizza assicurativa. Sarà, quindi, onere esclusivo dell'appaltatore assumere ogni misura utile o necessaria, e provvedere a qualunque adempimento, funzionale a prevenire ed evitare danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

Articolo 14 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 105 e 174 del D.lgs. n. 50/2016 aggiornato alla L. 108/2021 e alla L. 238/2021.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere nominato all'interno del personale dipendente dell'aggiudicatario. Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all'importo complessivo del contratto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 105.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare a terzi, nei limiti e in conformità a quanto previsto dagli artt. 105 e 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non è ammesso.

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'azienda. In tali casi l'aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, al fine di consentire la predisposizione dell'atto autorizzativo, ogni variazione che comporti il subentro di altra azienda, che, a sua volta, dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del contratto e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto rimane subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di contratti pubblici e all'autorizzazione della stazione appaltante.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto

L'Università potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- in tutti i casi specificati nei documenti di gara, anche ove non siano qui di seguito espressamente richiamati;



- per mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, fiscale, previdenziale, inerenti al rapporto di lavoro subordinato degli addetti;
- carente qualità del servizio;
- mancato, parziale o ritardato pagamento del canone e/o delle royalty;
- mancato rispetto del divieto di aumentare i prezzi degli articoli senza il previo consenso scritto dell'Università;
- fallimento dell'aggiudicatario;
- qualora la sommatoria delle penali applicate sia pari o maggiore del 10% dell'importo del contratto;
- e in tutti i casi previsti dal Codice dei Contratti.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Università potrà incamerare la cauzione fino al completo ristoro dei crediti vantati nei confronti dell'aggiudicatario. È fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

In tutti i casi di risoluzione del contratto nulla è dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo.

Articolo 17 – Recesso

Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 176 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

L'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al contratto di cui al presente capitolato, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui all'affidamento in oggetto dovranno riportare, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto,



da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Qualora l'aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/03, così come modificato dal D.Lgs. 101/18, si precisa che i dati forniti alla Stazione appaltante in relazione all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara ed alla stipula del contratto nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/Fornitore sarà pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto. L'obbligo si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza delle norme di cui trattasi, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'Università tratta i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del contratto, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Articolo 20 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi. Per quanto non espressamente

disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al citato art. 29.

I prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base di un'istruttoria condotta dal RUP con riferimento all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI senza tabacchi (Indice Generale di Riferimento = IGR), secondo le modalità indicate di seguito e decorsi 12 mesi dalla stipula del contratto.

La revisione prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni registrate risultano superiori al 10 % rispetto al prezzo originario e solo per la parte eccedente.

Le variazioni dei prezzi sono riconosciute in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della presentazione dell'istanza e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate dal RUP a seguito della presentazione da parte dell'aggiudicatario di apposita istanza per la revisione del prezzo medesimo.

Qualora l'aggiudicatario richieda un adeguamento dei prezzi, dall'istanza dovrà evincersi, in maniera inequivocabile, l'incremento riscontrato dall'aggiudicatario, a titolo esemplificativo, dovrà essere prodotta la documentazione contabile (es. fatture quietanzate) dalla quale riscontrare gli incrementi dei prezzi che hanno effetto sull'importo delle prestazioni contrattuali. L'istanza dovrà:

- essere inviata tramite PEC agli indirizzi PEC dell'amministrazione indicati nel contratto;
- essere motivata, ovvero, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo, con la relativa quantificazione, nonché la sua incidenza sull'importo dei beni;
- essere corredata di idonea documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta.

L'amministrazione, all'esito dell'istruttoria prevista, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, potrà riconoscere la percentuale richiesta dall'aggiudicatario, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.

Il RUP dell'Accordo Quadro, entro 30 giorni dalla ricezione della PEC, emette un provvedimento motivato di autorizzazione della variazione o di rigetto dell'istanza. In caso di accoglimento delle richieste dell'aggiudicatario il provvedimento definisce il valore della revisione concessa. Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP dell'Accordo Quadro qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.



Nel caso di accoglimento della richiesta di revisione, i nuovi prezzi saranno applicati per un periodo massimo di 3 mesi, decorrenti, dal primo giorno del mese successivo a quello della data di adozione del provvedimento di cui sopra. I prezzi potranno essere confermati o ulteriormente rivisti ove sia registrata, previa nuova istruttoria condotta sulla base dell'evidenza documentale prodotta dall'aggiudicatario, la permanenza delle situazioni che hanno determinato il primo accoglimento della revisione stessa.

Per le finalità di cui sopra e nei limiti delle risorse disponibili, possono essere utilizzate le somme a disposizione sul budget della Stazione Appaltante in relazione all'acquisizione programmata.

Alle variazioni in diminuzione, la Stazione appaltante procede indipendentemente dall'iniziativa dell'aggiudicatario con le modalità di cui al predetto D.L. 4/2022, come convertito dalla L. 25/2022, al quale si rinvia.

La revisione sarà applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla richiesta medesima e degli Ordinativi di fornitura già emessi in data antecedente l'entrata in vigore dei prezzi revisionati ed in corso di esecuzione.

Articolo 21 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 22 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della Concessione e del relativo contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.